



**N. 2472-A**

## **RELAZIONE DELLA 13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)**

**(RELATORE LEONI)**

**Comunicata alla Presidenza il 7 aprile 2011**

SUL

## **DISEGNO DI LEGGE**

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani**

**presentato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**

**di concerto con il Ministro dell'interno**

**con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

**con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale**

**e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2010**

NONCHÉ SULLE

## **PETIZIONI**

del signor Francesco Di Pasquale

(n. 163) **PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 3 GIUGNO 2008,**

(n. 302) **PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2008**

(n. 796) **PERVENUTA ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2009**

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	4
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	7
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	9
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali .....	»	10
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione .....	»	11
Petizioni:		
– n. 163 .....	»	21
– n. 302 .....	»	22
– n. 796 .....	»	23

ONOREVOLI SENATORI. - La 13<sup>a</sup> Commissione permanente ha elaborato in sede referente il testo in esame confermando le principali scelte normative proposte dal Governo e apportando al contempo ad esse tutte quelle modifiche ed integrazioni che sono risultate opportune al termine di un confronto attento ed approfondito, che ha visto i Gruppi parlamentari, sia di maggioranza che di opposizione, fornire il loro attivo contributo ai lavori, anche attraverso rilevanti proposte emendative, e concordare sui contenuti del testo da sottoporre all'Assemblea.

Il disegno di legge n. 2472 innanzi tutto all'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la «Giornata nazionale degli alberi», che sostituisce la «Festa degli alberi» di cui all'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, che viene di conseguenza abrogato. Le nuove disposizioni in tema di «Giornata nazionale degli alberi» appaiono necessarie per superare talune criticità normative registratesi nell'esperienza attuativa della precedente Festa soprattutto a causa dell'estrema genericità della norma istitutiva, che risale al lontano 1923, e del suo carattere di mero stimolo di iniziative volontarie degli istituti scolastici, peraltro con copertura finanziaria imprecisata. Il superamento delle criticità normative esistenti può consentire il rilancio di un momento simbolico e celebrativo di antica tradizione - l'«*Arbor Day*» venne celebrato per la prima volta in Nebraska (USA) il 10 aprile 1872 e in Italia la «Festa degli alberi» è stata istituita alla fine dell'Ottocento da Guido Baccelli e tenuta per la prima volta nel 1898 - che mantiene tuttora l'intera sua vitalità ed anche una rinnovata attualità. Difatti, la «Giornata nazionale degli alberi» si inserisce oggi nel più ampio quadro delle azioni intraprese al

fine di diffondere tra le nuove generazioni la consapevolezza dell'assoluta necessità di salvaguardare e valorizzare l'ambiente e il patrimonio arboreo e boschivo, di ridurre le emissioni inquinanti, di prevenire il dissesto idrogeologico e di migliorare la qualità dell'aria.

Inoltre, con l'articolo 2 del disegno di legge si modificano alcune disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, che ha introdotto l'obbligo in capo ai comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente. Si tratta di modificazioni finalizzate a conferire maggiore effettività all'obbligo di messa a dimora sia riducendo i relativi termini da un anno a tre mesi, sia creando i presupposti affinché gli amministratori possano conoscere se e in che misura, in ciascuna consiliatura, quest'obbligo sia stato rispettato dagli amministratori di ciascun comune, attraverso l'introduzione del bilancio arboricolo.

La Commissione ha approvato alcune proposte emendative dirette a modificare l'articolo 2 del testo presentato dal Governo in alcuni specifici punti allo scopo di precisare che l'obbligo di messa a dimora sussiste solamente per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e che il termine di tre mesi si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione, fermo restando che la messa a dimora può comunque essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. La Commissione ha altresì modificato la disciplina relativa al bilancio arboricolo del Comune nel senso di prevedere che tale documento deve anche dare conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di competenza comunale.

La Commissione, in osservanza del parere reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente, ha poi approvato un emendamento soppressivo dell'intero articolo 3 del disegno di legge. L'articolo 3, che rivestiva comunque una collocazione marginale rispetto all'oggetto e alle finalità del provvedimento, prevedeva l'esenzione dalla TOSAP, di cui all'articolo 38 e seguenti del decreto legislativo n. 507 del 1993, per le aiuole realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi allo scopo di incentivare la trasformazione in aiuole di tali spazi.

Il successivo articolo (divenuto articolo 3 nel testo della Commissione) modifica l'articolo 43 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 inserendo alcuni nuovi periodi dopo il primo periodo del comma 2 del medesimo articolo 43. L'articolo 43 della citata legge n. 449 prevede, al comma 1, che, al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile. Il primo periodo del comma 2 del medesimo articolo specifica che le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Con la modifica recata dall'articolo in esame, si stabilisce che rientrano nell'ambito di tali iniziative anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo. Il testo originario del provvedimento faceva riferimento al patrimonio arboreo delle città, ma la Commissione ha approvato una proposta emendativa che, più propriamente, fa invece riferimento al patrimo-

nio arboreo delle aree urbane. Sempre attraverso la modifica recata dall'articolo 3, si precisa che, nel caso di iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica, il comune possa inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello sponsor all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita la Conferenza Unificata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

La Commissione ha approvato tre emendamenti volti ad introdurre tre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3.

Il primo di questi detta disposizioni per la promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani e stabilisce che le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, adottano misure volte a favorire l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento: *a)* alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, il drenaggio delle acque piovane e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; *b)* agli edifici esistenti, tramite la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; *c)* alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; *d)* al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale.

L'articolo 5 (del testo proposto dalla Commissione) detta disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile e al comma 1 prevede che le amministrazioni comunali, con appositi regolamenti, adottano le necessarie disposizioni, riguardanti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedano il ricorso al verde pensile ed alle pareti rinverdite. Il comma 2 del medesimo articolo dispone che le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione devono prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite, mentre il comma 3 introduce una detrazione dall'imposta lorda, pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 45.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2011, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari o recinzioni, riguardanti tetti, coperture o pareti esterne e rappresentate dalla realizzazione del verde pensile e delle pareti rinverdite. Il comma 4 affida ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di fruizione degli incentivi previsti dal comma 3. Il comma 5, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri che è quantificata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021 e in ordine alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

L'articolo 6 reca disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari,

dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale. Al comma 1 si stabilisce la definizione di «albero monumentale» e, al comma 2, si affida ad un decreto interministeriale, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia, alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento degli elenchi regionali e comunali. Le regioni, ai sensi del comma 3, recepiscono la definizione di albero monumentale recata dall'articolo 6, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. Il comma 4 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 100.000 euro per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali. Sono fatti salvi, però, gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati ed improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato. Il comma 5, infine, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo, quantificati in 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014, in ordine alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

LEONI, *relatore*

**PARERI DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge e sui relativi emendamenti**

(Estensore: BENEDETTI VALENTINI)

22 febbraio 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, segnalando, all'articolo 1, comma 2, l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni sia nella realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo, sia nella definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

– sull'emendamento 4.0.1 parere contrario, in quanto appare improprio utilizzare lo strumento normativo del regolamento di delegificazione, di cui all'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, in una materia riconducibile alla competenza legislativa concorrente dello Stato e delle Regioni;

– sull'emendamento 4.0.3 parere non ostativo, a condizione che, al capoverso 4-*bis*, comma 3, le competenze a carico delle amministrazioni comunali ivi previste siano formulate come facoltà e non come obblighi, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente riconosciuta agli enti locali;

– sull'emendamento 4.0.2 parere contrario, in quanto la disposizione ivi prevista, contenendo norme di natura impositiva, è suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni e agli enti locali;

– sui restanti emendamenti parere non ostativo.

**su un ulteriore emendamento**

(Estensore: BATTAGLIA)

8 marzo 2011

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento 4.0.1 (testo 3) riferito al disegno di legge n. 2472, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.



**PARERI DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VACCARI)

**sul disegno di legge e sui relativi emendamenti**

23 marzo 2011

La Commissione, esaminato il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le attività previste dall'articolo 2 possano essere effettuate solo con le risorse effettivamente a disposizione degli enti locali. Esprime altresì parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'articolo 3.

In relazione agli emendamenti, il parere è di nulla osta ad eccezione che sulle proposte 4.0.1 (testo 4), 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2), sui quali il parere è sospeso.

**su emendamenti**

31 marzo 2011

La Commissione, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 4.0.1 (testo 4) e parere di nulla osta sugli emendamenti 4.0.2 (testo 2) e 4.0.3 (testo 2).

**PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI**

(Estensore: deputato SCALERA)

9 marzo 2011

La Commissione,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 2472, in corso di esame presso la 13<sup>a</sup> Commissione del Senato, recante nuove disposizioni in materia di spazi verdi urbani;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito, all'articolo 1, l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni afferenti alla realizzazione delle iniziative di promozione per la conoscenza dell'ecosistema boschivo e la definizione delle modalità di realizzazione della messa a dimora in aree pubbliche di piantine di specie autoctone;

b) valuti la Commissione di merito, all'articolo 4, se non sia opportuno sopprimere le previsioni sulla tipologia e le caratteristiche dei documenti ivi richiamati, che devono essere definite con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, ovvero se non sia opportuno prevedere l'intesa con la Conferenza unificata in sede di adozione del predetto decreto.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia  
di Giornata nazionale degli alberi)*

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e il miglioramento della qualità dell'aria.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con le auto-

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*(Disposizioni in materia  
di Giornata nazionale degli alberi)*

1. *Identico.*

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può realizzare nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con **i comuni**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rità comunali e regionali e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

Art. 2.

(*Modifiche alla legge  
29 gennaio 1992, n. 113*)

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi»;

b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce infor-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e **le regioni** e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. *Identico.*

Art. 2.

(*Modifiche alla legge  
29 gennaio 1992, n. 113*)

1. *Identico:*

a) all'articolo 1, comma 1, **dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «con popolazione superiore a 15.000 abitanti»**, le parole: «entro dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre mesi» e **sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico»**;

b) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mazioni dettagliate circa il luogo esatto dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica»;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboricolo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### Art. 3.

*(Modifica al decreto legislativo  
15 novembre 1993, n. 507)*

**1. Fatta salva l'attuazione della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, allo scopo di favorire l'ampliamento degli spazi di verde urbano ad iniziativa e con oneri a carico dei privati, all'articolo 49,**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identico:*

«Art. 3-bis. - 1. *Identico.*

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboricolo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al termine del mandato stesso, **dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza.** Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma».

2. *Identico.*

*Soppresso*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

**comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:**

**«g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».**

**Art. 4.**

*(Modifica alla legge  
27 dicembre 1997, n. 449)*

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1 anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle città. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello *sponsor* all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**Art. 3.**

*(Modifica alla legge  
27 dicembre 1997, n. 449)*

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Si considerano iniziative di cui al comma 1 anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo **delle aree urbane**. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello *sponsor* all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

**Art. 4.**

*(Promozione di iniziative locali  
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani)*

**1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, adottano misure volte a favorire l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, il drenaggio delle acque piovane e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastri solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale.

#### Art. 5.

*(Disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile)*

1. Le amministrazioni comunali, con appositi regolamenti, adottano le necessarie disposizioni, riguardanti gli edifici di nuova costruzione, allo scopo di favorire l'utilizzo di tecniche che prevedano il ricorso al verde pensile ed alle pareti rinverdite.

2. Le recinzioni di stabilimenti industriali o commerciali di nuova edificazione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

devono prevedere il ricorso a soluzioni che utilizzino il verde pensile e le pareti rinverdite.

3. Per le spese documentate, sostenute fino al 31 dicembre 2011, relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti, unità immobiliari o recinzioni, riguardanti tetti, coperture o pareti esterne e rappresentate dalla realizzazione del verde pensile e delle pareti rinverdite, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo di 45.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare stabilisce, con proprio decreto, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di fruizione degli incentivi di cui al comma 3.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla ridu-



(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

zione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al terzo periodo.

#### Art. 6.

*(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale)*

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ricadenti in aree demaniali o pubbliche, proprietà private, aree rurali e centri urbani, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito *Internet*, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, pre-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

via diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, quantificato in 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione organica del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente articolo, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21 comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Programmazione economico-finanziaria e po-

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

**litiche di bilancio» della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al terzo periodo.**

**PETIZIONE N. 163**

PRESENTATA DAL SIGNOR  
Francesco Di PASQUALE

---

Chiede la realizzazione di aree a verde in ogni comune in proporzione al numero degli abitanti.

**PETIZIONE N. 302**

PRESENTATA DAL SIGNOR  
Francesco Di PASQUALE

---

Chiede che ogni ente locale si doti di un regolamento per il verde pubblico.

**PETIZIONE N. 796**

PRESENTATA DAL SIGNOR  
Francesco Di PASQUALE

---

Chiede che in ogni comune sia realizzato un «monumento all'albero» consistente in un albero antico e che siano realizzate manifestazioni per la tutela del verde.

